

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienda:  
07/11/2019

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Siena con

la quale G.E. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver cagionato per colpa lesioni personali a

D.B., commettendo il fatto con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e per imprudenza, imperizia,

negligenza.

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, D.B., lavoratore alle dipendenze della Travertino Sant'Andrea G. s.r.l., della

quale era consigliere delegato G.E., stava trasferendo delle lastre di travertino dalla levigatrice alla stuccatrice quando, a causa del

mancato funzionamento delle fotocellule presenti sull'impianto, rimaneva incastrato tra il carrello mobile e la rullera fissa,

riportando lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in oltre quaranta giorni.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il G.E., a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con un primo motivo la

violazione di legge in relazione agli artt. 2, 16, 18 e 299 del d.lgs. n. 81/2008. Osserva l'esponente che la Corte di Appello ha ritenuto che il G.E. ricoprisse una posizione di garanzia nonostante la presenza

all'interno dell'organizzazione aziendale di altre figure specificamente preposte e l'assenza di qualsiasi potere, anche di fatto, in

materia di vigilanza e sicurezza dei lavoratori.

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54

La Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità del G.E. perché consigliere delegato e in quanto indicato nel documento di

valutazione dei rischi come referente; ma tale documento non attribuisce alcuna qualifica tipizzata dal legislatore. Egli risulta

indicato nel DVR come dirigente con funzioni di 'responsabile e commerciale e produzione', mentre altra persona, F.F., viene

qualificato come preposto, con funzioni di capo cantiere. Pertanto, il G.E. era dirigente ma con funzioni connesse alla commercializzazione e alla produzione. Quanto alla qualifica di

consigliere delegato, l'esponente rammenta che non trova applicazione il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai vertici

dell'azienda quando esistente una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia; delega che nella specie era stata conferita

al F.F., che nella qualità di preposto era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro.

Con un secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione perché la Corte di Appello ha ritenuto che il G.E. avesse di fatto

esercitato le funzioni di responsabile della sicurezza senza però che taluno abbia riferito circostanze dalle quali desumere l'esercizio

di un potere di fatto. Che il G.E. impartisse disposizioni specifiche ai lavoratori in merito alle modalità operative è stato riferito solo

dal B., che tuttavia è stato smentito dai testi OMISSIS. Quindi la sentenza impugnata non rispetta le risultanze probatorie. Risulta

altresì illogico l'uso che delle dichiarazioni dell'imputato ha fatto la Corte di Appello.

Con un terzo motivo si lamenta la illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'elevato

grado della colpa; dato non reale, perché l'imputato non ha violato alcuna regola di diligenza positivizzata o meno.

Infine si lamenta la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen., per essere stata omessa la condanna del responsabile civile.

3. In data 21.10.2019 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di D.B., nella quale è argomentata la richiesta di rigetto

del ricorso.

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54

4. In data 23.10.2019 è stata depositata memoria nell'interesse dell'impresa, con la quale si formulano osservazioni e la richiesta di

provvedere all'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

3. Il ricorso è inammissibile. Ciò non consente di dare rilievo al sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione (cfr. Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del

17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente espone di aver rivestito la qualifica di consigliere delegato. E'

noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti

dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso

di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017 - dep. 20/02/2017, Ottavi, Rv.

26913301). I rilievi che si muovono alla sentenza impugnata in relazione all'interpretazione data di quanto emergente dal DVR

risultano quindi recessivi, ove pure cogliessero il punto.

Il ricorrente evoca anche una delega, della cui esistenza non è fatta menzione nelle sentenze di merito. E, d'altronde, appare

evidente che nel ricorso si confonde l'attribuzione di ruoli all'interno dell'organigramma aziendale con la delega delle funzioni

prevenzionistiche di cui all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Ma la prima, quando associata alla effettiva titolarità di pertinenti poteri, fonda

la posizione gestoria a titolo originario; la seconda comporta il trasferimento

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54

dal datore di lavoro ad altri di alcune sue specifiche e

definite competenze e dei correlati poteri. La preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto; e

d'altronde non sottrae il datore di lavoro ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure

aziendali, anche da parte del preposto stesso.

3.2. Pertanto, se la presenza di altri gestori del rischio da lavoro non costituisce di per sé ragione di esonero da responsabilità del

datore di lavoro, quel che rileva è l'identificazione del rischio che si è concretizzato nell'evento, onde risalire a colui che avrebbe

dovuto curare gli adempimenti prevenzionistici.

Nel caso che occupa, secondo la ricostruzione conforme delle sentenze di merito, l'infortunio si è determinato perché posta in essere

una procedura di lavoro non conforme alle regole cautelari, in quanto erano state disattivate le fotocellule che comandavano

l'arresto del macchinario ove il lavoratore fosse entrato nel loro campo di azione.

La Corte di appello ha esposto che ciò rispondeva ad una prassi che era tollerata dal G.E..

Si tratta di circostanze non contestate nemmeno dal ricorrente. Sicché trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di

infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è

ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della

sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019 - dep. 22/07/2019, Romano, Rv.

27679702).

Sotto altro profilo, che il G.E. non avesse esercitato in concreto le funzioni di vigilanza è al contempo ragione dell'addebito - perché

proprio l'omissione dei doveri tipici del datore di lavoro aveva permesso l'ingenerarsi della scorretta prassi lavorativa - e circostanza

irrilevante - ove si faccia riferimento ai compiti di vigilanza del preposto, la cui

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54

violazione si somma a quella datoriale e non la elide.

3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Con esso si saldano il piano dell'an della responsabilità e quello del

quantum, laddove è palese che a fondamento delle attenuanti generiche può essere posto solo un elemento che incide sulla misura

del bisogno di pena dell'imputato, la cui responsabilità è ormai acclarata.

3.4. L'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia

omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso

l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di

solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia "ope legis" e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è

previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 3347 del 22/12/2016 dep. 23/01/2017, Mirenda e altro, Rv.

269004 - 01).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

versamento di duemila euro alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile D.B. che vanno

liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in

favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile D.B. che liquida in euro 2.500,00

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54  
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/11/2019.